

LOGISTICA *in* PIEMONTE

una proposta per il governo del territorio



PREMESSE

Perché una proposta di legge sulla logistica in Piemonte?

- La **proliferazione** di insediamenti logistici negli ultimi anni è stata **rapida e senza alcuna forma di controllo da parte del pubblico**. Sta trasformando il paesaggio e ha forti ricadute **ecologiche ed economiche** sul territorio.
- La **fase storica attuale** impone che tutte le attività dell'uomo si facciano carico della sfida che impone la **crisi ecologica**. E' necessario un nuovo modello di sviluppo.
- La **vocazione logistica del territorio non è esaustiva** e non è l'unica per il Piemonte. Al contrario **occorre trovare un equilibrio con le altre: manifatturiera, culturale, turistica**.
- Tra i principali compiti della Regione c'è quello della **pianificazione**.
- Questa PDL è necessaria nelle more del percorso che porterà alla **nuova legge urbanistica regionale (è in corso approvazione nuovo PTR)**.
- La Regione Lombardia ne ha approvata una simile (legge regionale 26/2024).

PREMESSE

Perché occuparsi di logistica in Piemonte?

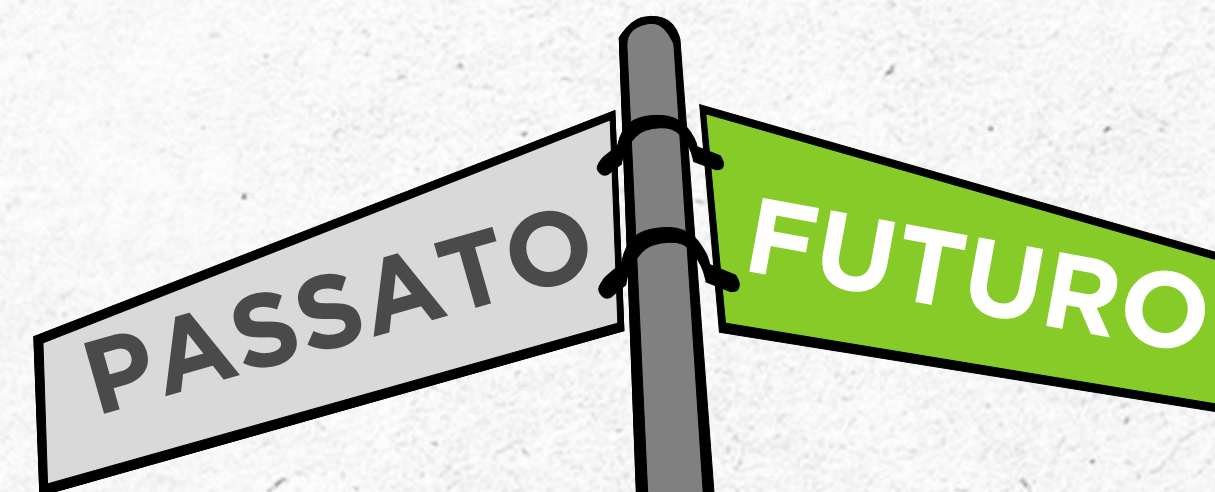
RAPPORTO ISPRA 2023

+77 KMQ → +10%

+2,4 MQ AL SECONDO

PROVINCIA	SUOLO CONSUMATO 2022 [%]
NOVARA	11.14
TORINO	8.56
BIELLA	7.92
ASTI	7.25
ALESSANDRIA	7.09
CUNEO	5.31
VERCELLI	4.97
VCO	2.79

+617 ETTARI DI SUOLO



Consumo di suolo

Esaurire le risorse

Estrarre il triplo

Favorire i privati

Riduzione dei consumi

Energie rinnovabili

Bene comune

Rigenerazione urbana



PREMESSE

Perché occuparsi di logistica in Piemonte?

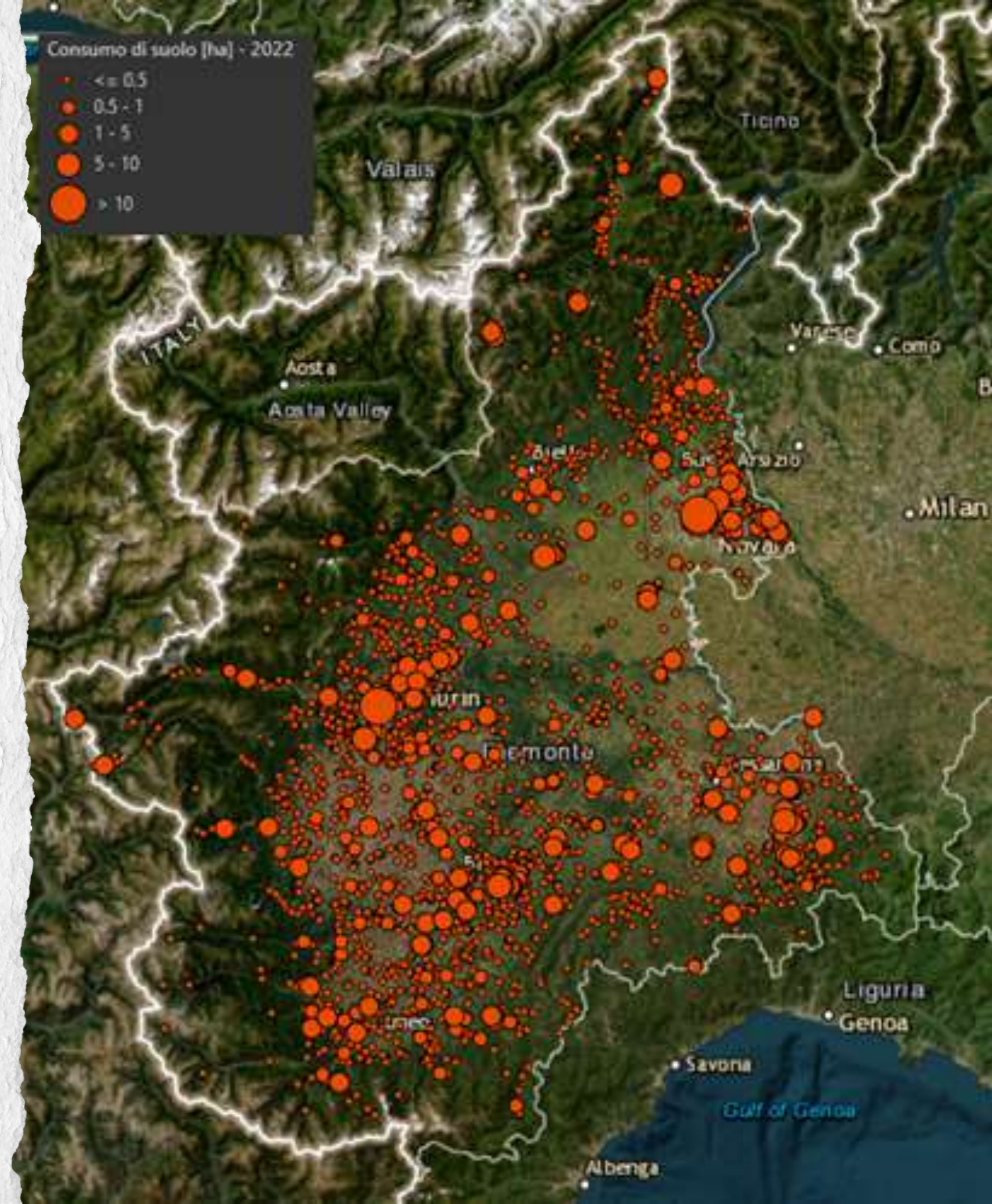
RAPPORTO ISPRA 2023

+77 KMQ → +10%

+2,4 MQ AL SECONDO

PROVINCIA	SUOLO CONSUMATO 2022 [%]
NOVARA	11.14
TORINO	8.56
BIELLA	7.92
ASTI	7.25
ALESSANDRIA	7.09
CUNEO	5.31
VERCELLI	4.97
VCO	2.79

+617 ETTARI DI SUOLO



PREMESSE

Il ruolo della Regione

DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA REVISIONE DEL PTR (2021)

La possibilità di “governare” il territorio e le sue trasformazioni dipende dal ruolo che la Regione intende assumere, dalla capacità di definire strategie e dall’efficacia degli strumenti territoriali, per primo il Piano territoriale regionale

”

ptr
PIANO TERRITORIALE REGIONALE



DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA REVISIONE
DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Programmare e pianificare il territorio
per il rilancio del Piemonte

PREMESSE

I piani provinciali

DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA REVISIONE DEL PTR (2021)

Per rendere efficace il processo di pianificazione, i piani alle varie scale devono predisporre il proprio Quadro di riferimento strutturale... Il Ptr e i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) avrebbero dovuto rappresentare i quadri di coerenza per le pianificazioni settoriali e i piani di livello locale; in particolare, i piani provinciali avrebbero dovuto rappresentare il vero momento di specificazione normativa dei contenuti del Ptr (.41).

”

La situazione relativa ai piani provinciali è la seguente:

- 1 provincia (Torino) ha un piano approvato coerente con il Ptr;
- 6 province (Alessandria, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli) hanno un Piano approvato antecedentemente all'entrata in vigore del Ptr;
- 1 provincia (Verbania) ha un Piano adottato dal Consiglio provinciale, ma non approvato dalla Regione.

LA PROPOSTA

Finalità - art. 1

- Promuovere un ordinato e sostenibile governo del territorio (contenimento consumo di suolo, rigenerazione aree dismesse, preservazione territorio agricolo, tutela suolo, ecc...)
- Promuovere scelte urbanistiche e territoriali uniformi

P L A N N I N G



OBIETTIVI

- **Disciplinare** gli indirizzi, i criteri e le modalità per la localizzazione di **nuovi insediamenti logistici** di rilevanza sovracomunale.
- **Razionalizzare** gli insediamenti attraverso scelte urbanistiche e territoriali finalizzate alla migliore organizzazione delle funzioni logistiche.
- **Ridurre** la dispersione e la proliferazione di insediamenti in aree non idonee e non adeguatamente infrastrutturate, anche in relazione al principio di sostegno all'intermodalità.
- **Preservare** il territorio, salvaguardare le aree agricole di pregio, tutelare ambiente e salute pubblica.

LA PROPOSTA

Definizioni - art. 2

La PDL interessa **tutte le piattaforme logistiche, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio, i depositi in generale di merci o di veicoli** comprese le attività di autotrasporto, che interessano **una superficie territoriale superiore ai quattro ettari**



AMBITI IDONEI

Art. 2

Spetta alle **Province** o alla **Città Metropolitana** perimetrarne gli ambiti dopo una puntuale **valutazione dell'idoneità territoriale ed infrastrutturale**, inserendoli rispettivamente nei **Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP)** o nel **Piano territoriale generale della Città metropolitana (PTGM)**

In caso di mancata definizione degli ambiti territoriali idonei **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore della legge, da parte delle province e della Città metropolitana, la **Regione** interviene:

- definendo un **termine ultimo** non inferiore a 2 mesi
- nominando entro, i successivi quarantacinque giorni, un **commissario ad acta** per la definizione degli ambiti

AMBITI IDONEI

criteri di definizione, art. 3

- **rispetto** della **politica regionale per il contenimento di consumo del suolo**
- **coerenza** con il **Piano Regionale della Logistica (PrLog)** vigente
- **adeguatezza** in riferimento ai **collegamenti esistenti** e in particolare alle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T)
- **sostenibilità** degli **impatti generabili** sulla funzionalità, sugli **incrementi di flusso** e sulla **sicurezza della rete** viabilistica
- **fattibilità** verificata delle condizioni in essere per la realizzazione di **opere di mitigazione e compensazione**
- **coerenza** con i contenuti pianificatori già presenti nei **PTCP** e nel **PTGM**

AMBITI NON IDONEI

- **Aree sottoposte a tutela** del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale o **Beni Paesaggistici** e **siti UNESCO**
- **Aree protette**, quali le **Aree protette nazionali**, le **Aree protette regionali**, i siti di importanza comunitaria nell'ambito della **Rete Natura 2000**
- **Aree agricole** di **elevato valore** agronomico
- **Aree in dissesto** idraulico ed idrogeologico
- ? **Altri criteri** (es. distanza minima centri abitati?)

sintesi dei criteri di definizione

ACCORDO TERRITORIALE

Art. 4

In assenza o in attesa della prima definizione degli Ambiti territoriali idonei i nuovi insediamenti possono essere autorizzati solo ed esclusivamente a seguito di una definizione di uno specifico **Accordo Territoriale** (articolo 19 ter della l.r. n. 56/77).

La sottoscrizione dell'Accordo è **presupposto indispensabile** per l'avvio di procedure di formazione e approvazione di varianti urbanistiche...

Non può essere sottoscritto in caso di valutazione negativa espressa da uno tra gli Enti

sintesi dei criteri di definizione

Definisce modalità e condizioni della perequazione territoriale

STUDIO DI SOSTENIBILITÀ

Un documento che descrive la previsione urbanistica

- **indica le aree destinabili** ad attività di logistica di rilevanza sovracomunale
- **verifica la compatibilità** dei criteri di idoneità delle aree (Art. 3)

Lo studio dovrà considerare:

- la capacità della rete stradale in relazione ai flussi di traffico
- le caratteristiche specifiche dell'attività con stima puntuale del traffico pesante generato
- compatibilità con le funzioni insediative circostanti
- elementi utili a qualificare la sostenibilità ambientale (tipo di trasporto, materiali nocivi, emissioni, consumo di suolo e allacciamento ai servizi primari)

Disciplina urbanistica

Art. 5

- **La destinazione urbanistica logistica** è univoca e individuata dai Piani regolatori generali
- Gli insediamenti sovracomunali comportano una **dotazione di standard urbanistici non inferiore al 20% della** superficie interessata di cui almeno 2/3 (da cedere o assoggettare a uso pubblico) è destinato a **verde**.
- Specifiche per altezze superiori a 18 metri
- Rispetto del principio di **invarianza idraulica**
- Rispetto dell'Indice di Permeabilità Territoriale non inferiore al 25%

Disposizioni transitorie

Art. 6

- Tempistiche certe (Avvio per le province entro 12 mesi)
- Richiamo poi commissario